AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001019 del 14 GIU. 2017

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 7966/2011 – CORRESPONSIONE PARTE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA PARTE AVVERSA

U.O. S. SERVIZIO LEGALE

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
B U D G E T
Bilancio 2017

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico

Ordine n°_____ del _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro)

Disponibilità residua
di budget (Euro)_____

☐ Non comporta ordine di spesa

Proposta n 68 del 07-06-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DELLA U.O.S.

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2017

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale 2.0.205.05.1009 "*F.do acc.to compensi ai Legali interni*";

Importo (Euro) **618,00**

Prima nota contabile _____

Il Funzionario

.....

Il Direttore del U.O.C.

.....

Mandato n. .....del.....

Il Funzionario

.....

Il Direttore dell'U.O.C.

.....

L'anno duemiladiciasette, il giorno Quattordici del mese di Giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dott. P. Citelli, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

13 2017

Il Responsabile della U.O. Affari Legali e Contenzioso, Avv. Caterina Rizzotto

PREMESSO che con ricorso recante il numero di ruolo generale 7966/2011, diretto al Tribunale di Palermo sez. lavoro, l'ex dipendente, sig. Maurizio MARATEA, assumendo di aver subito un infortunio in occasione dell'attività lavorativa, ha convenuto in giudizio questa azienda al fine di ottenere il ristoro dei danni asseritamente patiti;

DATO ATTO:

- che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, a firma congiunta, i procuratori aziendali, hanno diffusamente dedotto ed argomentato sulla manifesta infondatezza della domanda avversaria avanzando, altresì, istanza di condanna per responsabilità aggravata;
- che il tribunale adito, con sentenza n.879 del 9.4.2014 **(DOC.1)** ha rigettato le domande formulate dal ricorrente e, accogliendo la menzionata istanza di condanna ex art.96 c.p.c. formulata dai procuratori aziendali, ha condannato il sig.- MARATEA al pagamento della somma di € 2.300,00 oltre iva e c.p.a.;

RILEVATO:

- che il soccombente, sollecitato più volte dall'U.O. Affari legali ad ottemperare al disposto giudiziale, anche per il tramite del suo legale, non ha aderito all'invito;
- che, pertanto, l'azienda, al fine di ottenere il dovuto, gli ha notificato atto di precetto unitamente al titolo, intimandolo al pronto pagamento della somma complessiva di € 2.742,85 comprensiva, anche, dei compensi relativi al precetto;
- che il precettato ha, a questo punto, dichiarato la propria disponibilità al pagamento in *tranches* di importo pari a e 206,00:
- che, accordato detto pagamento rateale ha ottemperato a primi sette pagamenti emettendo in favore del tesoriere dell'Azienda, bonifici, appunto, di € 206,00;
- che l'Azienda ha già introitato le superiori somme, ammontanti a complessive € 1.442,00 con gli ordinativi di riscossione: n.1033 del 16.9.2016 (di € 412,00- € 206 X 2 **(DOC.2)**; n.1137 del 14.10.2016 **(DOC.3)**;n.6 del 5.1.2017 **(DOC.4)**; n.149 del 8.2.2017 **(DOC.5)**; n.6 del 5.1.2017 **(DOC.4)**;n.392 del 4.4.2017 **(DOC.5)**; n.501 del 4.5.2017 **(DOC.6)**;

DATO ATTO che la fattispecie che ci occupa, ovvero la corresponsione degli onorari professionali all'avvocatura interna, <u>non</u> ricade nella previsione di cui alla riforma del sistema di pagamento introdotta con D.L.90/2014 convertito, con modificazioni, nella L.114/2014, atteso

che il giudizio *de quo* è stato celebrato e si è pure definito prima dell'entrata in vigore della predetta normativa (19.11.2014);

RITENUTO, invece, che la disciplina di riferimento sia unicamente quella dettata dalla contrattazione collettiva;

VISTI, appunto:

l'art.64 del CCNL 1994-1997, comparto sanità, area dirigenza professionale, che stabilisce al comma 1 che << *ai dirigenti avvocati, appartenenti al ruolo professionale, spettano i compensi di natura professionale ...recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente* >>;

l'art.52 del successivo CCNL 1998-2001 che, al comma 8, conferma l'art.64 su menzionato;

l'art. 51 del CCNL dell'ultimo CCNL 2002-2005 che, al comma 2 dell'art.51, conferma la vigenza del comma 8 dell'art.52 comma 8 e, quindi - per effetto dei richiami – la vigenza della previsione di cui all'art.64 del CCNL 1994-1997 su riportata;

il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 che non modifica, integra o disapplica le disposizioni *de quibus*;

CONSIDERATO

- che ai sensi del menzionato art.64 del CCNL 1994-1997, <u>gli unici a poter beneficiare degli onorari</u> recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente <u>sono i dirigenti del ruolo professionale che svolgono funzioni legali</u>: recita, infatti, testualmente, la lettera b) del comma 2 dell'art.64 plurimenzionato: << *gli onorari spettano <u>esclusivamente</u> ai dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali* >>;
- che al tempo della celebrazione e della definizione del giudizio i dirigenti <u>che svolgevano funzioni legali</u> erano l'Avv. Caterina RIZZOTTO e ed anche l'Avv. Francesco PALMA, al tempo, appunto, titolare di incarico dirigenziale di avvocato;
- che, pertanto, nessuno al di fuori dei menzionati avvocati, potrebbero, ai sensi della disposizione pattizia, beneficiare delle suddette somme;
- che tali somme, evidentemente, non vengono attinte da un fondo, provenendo da versamenti effettuati da terzi soccombenti nel giudizio;
- che la disposizione contrattuale pone quale unico incombente preliminare alla corresponsione di tali onorari al dirigente avvocato l'avvenuta acquisizione di detti onorari; la norma, infatti, assoggetta l'azienda alla corresponsione, <u>subito << *dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme al bilancio dell'azienda* >></u>;
- che, quindi, tali onorari, non debbono, prima di essere corrisposti, transitare in un fondo, a ciò ostandovi quattro ordini di considerazioni

a) il principio *ubi voluit dixit* atteso che la norma pattizia non prevede tale passaggio;

b) l'interpretazione letterale conferma il brocardo, atteso che,alla lettera a) del comma 2 dell'art.64 si subordina la corresponsione alla sola acquisizione delle somme in bilancio, senza prevedere il previo transito in un fondo;

c) la logica dell'istituzione e previsione dei fondi é quella di un'esatta quantificazione delle risorse disponibili e dei tetti di spesa; nel caso di specie, lo si rammenta, gli onorari corrisposti non provengono dal bilancio, bensì da soggetti terzi, condannati alle spese e, pertanto, non sorge esigenza alcuna di quantificare risorse disponibili;

d) nella fattispecie specifica, peraltro, figura un solo avvocato che svolge funzioni legali per cui stabilire il previo transito nel fondo degli onorari darebbe solo luogo ad un'inutile perdita di tempo inserendo un passaggio privo di utilità pratica;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA dirigenti avvocati cui è stata conferita la difesa dell'ente nel giudizio *de quo*, il compenso di natura professionale, in atto, recuperato di € 1.442,00 a seguito di condanna giudiziale del ricorrente; detraendo da detto importo:

- la quota del 8% a copertura forfettaria delle spese generali;
- e poi, la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato;
- ed ancora la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

RILEVATO che in forza di una specifica comunicazione che l'U.O. Affari Legali ha inviato all'U.O.C Risorse Economiche, parte delle somme *de quibus,* e segnatamente l'importo di € 618,00 acquisito mediante gli ordinativi di incasso n.1033 del 16.9.2016 e n.1137 del 14.10.2016 sono state iscritte nel Bilancio al 31.12.2016 in uno specifico accantonamento al conto patrimoniale 2.0.205.05.1009 denominato *"F.do acc.to compensi ai Legali interni";*

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

1) PRENDERE ATTO della sentenza n.869 del 9.4.2014 con cui il Tribunale di Palermo sez. lavoro adito dall'ex dipendente sig. Maurizio MARATEA ha rigettato le domande da esso formulate e, lo ha condannato ala pagamento delle spese di lite;

2) DARE ATTO:

- che, anche in virtù della specializzazione posseduta, la difesa è stata affidata, con apposito mandato ai legali interni Avv. Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;
- che il soccombente, sollecitato più volte dall'U.O. Affari legali ad ottemperare al disposto giudiziale, anche per il tramite del suo legale, non ha aderito all'invito;

- che, pertanto, l'azienda, al fine di ottenere il dovuto, gli ha notificato atto di precetto unitamente al titolo, intimandolo al pronto pagamento della somma complessiva di € 2.742,85 comprensiva, anche, dei compensi relativi al precetto;
- che il precettato ha, a questo punto, dichiarato la propria disponibilità al pagamento in *tranches* di importo pari a e 206,00:
- che, accordato detto pagamento rateale ha ottemperato a primi sette pagamenti emettendo in favore del tesoriere dell'Azienda, bonifici, appunto, di € 206,00;
- che l'Azienda ha già introitato le superiori somme, ammontanti a complessive € 1.442,00 con gli ordinativi di riscossione: n.1033 del 16.9.2016 (di € 412,00- € 206 X 2; n.1137 del 14.10.2016;n.6 del 5.1.2017;n.149 del 8.2.2017;n.6 del 5.1.2017 ;n.392 del 4.4.2017; n.501 del 4.5.2017;

3) DISPORRE che:

- la quota del 8% della somma in atto recuperata (1,442,00), pari a € 115,36, venga trattenuta dall'azienda a copertura forfettaria delle spese generali;
- che la somma residua finale, pari a € 1.326,64 da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA cui è stata affidata la difesa *de qua;*

4) DARE MANDATO all'Area Risorse Umane di curare gli incombenti necessari affinché **siano corrisposte € 663,32 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO** da nettare di tutti gli oneri contributivi, ed **€ 663,32 in favore dell'Avv. Francesco PALMA,** da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono loro canalizzati gli emolumenti mensili;

5) TRASMETTERE, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C Risorse Economiche affinché possa imputare la somma di € 618,00 - corrisposta con tre distinti pagamenti nell'annualità 2016 ed incamerata nella medesima annualità con gli ordinativi di incasso n.1033 del 16.9.2016 e n.1137 del 14.10.2016 - al conto patrimoniale anzidetto;

6) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento anche all'Area Risorse Umane perché curi gli adempimenti conseguenziali suoi propri;

7) DICHIARARE i documenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE
DELL'U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
(Avv.to Caterina Rizzotto)

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Rosalia Murè

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario verbalizzante
Paola Vitale

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 18 GIU. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

☐ Non sono pervenute opposizioni

☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

==========

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 28 GIU. 2017

☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☐ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

==========

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il_____ **Prot. n.**_____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____del _____come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____del _____come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il_____**Prot. n.**_____

Notificata in Archivio il_____**Prot. n.**_____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

_____

_____

_____

_____